



AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE 328/00

Comuni di Marano di Napoli e Quarto

Comune Capofila: Marano di Napoli

UFFICIO DI PIANO

DETERMINAZIONE

24.6.2024

N 349

del 10-10-23

Fondo ex art. 42 del D.L. n. 48/2023 convertito in legge n. 85/2023 per iniziative socio educative a favore di minori residenti nel Comune di Marano. Accertamento entrata, impegno spesa e conferimento incarico alla coop.va sociale GIGLIO – CIG ZBE3CBE4F5 -

accertamento di entrata - ...Prenotazione d'impegno - ...Impegno di spesa - ...Liquidazione di spesa -
...Org. e gestione del personale - ...Determinazione a contrarre - ...Programmazione

PREMESSA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento avviato d'ufficio ed istruito dal dr. Agostino TASSIERO, assistente sociale area minori; lo stesso attesta l'insussistenza nei propri confronti – salve diverse situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza – di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli;

Il conferimento dell'incarico di dirigente ad interim area amministrativa è avvenuto con decreto C.S n° 6/2021,

L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2023 (delibera C.S. N 58 DEL 2023)

Premesso che l'art. 42, co. 1, del decreto-legge 21 giugno 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha istituito, per l'anno 2023, in fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

Che con decreto interministeriale tra il Ministero per la famiglia e il Ministero dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2023, registrato alla Corte dei Conti in data 23.8.2023 il citato fondo è stato ripartito tra i Comuni di cui all'allegato al decreto medesimo;

che ai Comuni di Marano e Quarto sono stati assegnati, rispettivamente, € 69.309,98 e 54.490,69 €

che ai sensi dell'art. 3 del citato decreto interministeriale *“Il comune beneficiario del finanziamento è tenuto a restituire le somme ricevute nel caso in cui:*

a) *non impegni e non paghi le somme, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023 e entro il 31 maggio 2024;*

b) *.....;*

c) *impegni totalmente o parzialmente le somme entro il 31 dicembre 2023 per realizzare interventi che non rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, quali il potenziamento dei centri estivi e dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori”*

Considerato che le attività socio educative previste dall'art. 42 del d.l. N 48/2022 convertito nella legge n 85, costituiscono le attività preminenti svolte dai centri polifunzionali per minori previsti dal catalogo regionale dei servizi sociali posto che gli stessi si occupano, secondo catalogo, di *“attività sportive, ricreative, culturali, di supporto alla scuola, momenti di informazione, vacanze invernali ed estive, somministrazione pasti...”*

che per l'affidamento del servizio, con nota del 4.9.2023, prot. n. 29183, ai centri autorizzati nel Comune di Marano sono state indicate le attività da organizzare ed il corrispettivo mensile offerto dall'Ambito territoriale, invitando gli stessi ad inviare una proposta e indicare il numero massimo di minori accoglibili;

che la cooperativa Giglio ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere n. 24 minori mentre la congregazione delle suore della divina vocazione hanno offerto la disponibilità per 10 minori;

che, tuttavia, alla data della presente la sola cooperativa giglio ha prodotto la documentazione richiesta

Ritenuto che per l'affidamento del servizio, possa farsi ricorso all'affidamento diretto per le seguenti

motivazioni:

- i centri polifunzionali per minori sono servizi semi residenziali previsti dal catalogo regionale dei servizi sociali per l'esercizio dei quali è necessaria l'autorizzazione al funzionamento, rilasciata dagli Ambiti territoriali sociali, ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale n 4/2014;
- trattandosi di servizi di supporto alle famiglie da rendersi in seguito alla frequenza scolastica, risulta maggiormente rispondente al principio dell'efficacia svolgere gli stessi servizi nel Comune di residenza del minore beneficiario posto che le relative attività – costituite da un supporto scolastico e da attività sportive e laboratoriali – si concentrano tutte in circa quattro ore dal termine della frequenza scolastica e, individuando un prestatore del servizio in Comuni diversi da quello di residenza del beneficiario comporterebbe una riduzione – per la congestione del traffico - del tempo disponibile per le attività atteso che il formalismo dell'evidenza pubblica potrebbe individuare un centro distante anche molti chilometri;
- nel territorio del Comune di Marano risultano autorizzati solo il centro diurno S. Giuseppe e la cooperativa giglio per cui non vi sono altri operatori economici che possano offrire il servizio;
- l'esercizio di una procedura ad evidenza pubblica utilizzando il MEPA comporterebbe la creazione di una RDO evoluta –posto che i servizi sociali possono affidarsi solo mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – i cui tempi di espletamento potrebbero concludersi nel mese di dicembre con la conseguenza che il Comune di Marano perderebbe quota parte, o l'intero, finanziamento assegnato atteso che lo stesso può essere utilizzato solo sino al 31 dicembre 2023;
- l'art. 50 del codice dei contratti pubblici, per gli affidamenti sotto la soglia di cui all'art. 14 dello stesso e per i servizi sino all'importo di 140.000 €, salva la indicazione delle ragioni che hanno determinato la scelta dell'Amministrazione, ha individuato l'affidamento diretto come procedura ordinaria per la scelta del contraente;

Dato atto che:

- con nota prot. NAUTG n.74060 del 7.3.2023, ai sensi dell'art. 91 e ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 159/2011, a nome della cooperativa giglio stata richiesta informativa antimafia e, ad oggi, nulla è pervenuto dalla Banca Dati nazionale Antimafia;

l'impresa è in posizione di regolarità contributiva come da DURC on line, protocollo 37117677 del 28.7.2023 con esito regolare e scadenza 25.11.2023 a nome di "Giglio società cooperativa sociale a r.l. onlus che è stato acquisito DGUE della citata impresa;

che è stata acquisita dichiarazione resa dall'impresa circa l'insussistenza di cause che non consentono di contrattare con la pubblica Amministrazione previste agli artt. 94 e 95 del d. lgs n. 36/2023

Ritenuto possa conferirsi l'incarico, in conformità alle clausole dell'allegato schema di contratto, salva l'ipotesi di decadenza in caso di dichiarazioni mendaci circa il possesso dei requisiti;

Il responsabile del procedimento propone l'adozione di provvedimento in conformità alla presente istruttoria

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dr. Agostino TASSIERO

IL COORDINATORE UDP

Vista l'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

ATTESTATA:

- l'insussistenza nei propri confronti – salve diverse situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza – di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

- ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto.

ATTESTATA, altresì:

- 1 la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del
- 2 provvedimento;
- 3 la conformità dell'atto al programma di mandato, al piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
- 4 che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, non

settore socio sanitario - educativo

L'affidatario dovrà inviare all'ufficio di piano i nominativi del personale impegnato nel servizio;

L'Ambito si riserva la facoltà di richiedere copia del contratto di lavoro stipulato con detto personale e di acquisire copia del modello unilav

art. 8 nullità della cessione di credito e del contratto

E' nulla la cessione a terzi del contratto di affidamento nonché la cessione del credito da esso derivante.

La nullità della cessione del credito, tuttavia, non opera se a favore di istituti bancari a rilevanza nazionale (con esclusione di ogni altra società finanziaria o di intermediazione finanziaria) o Poste Italiane SpA e se **previamente** comunicata all'Ambito prima della stipula del negozio di cessione

Restano opponibili al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente

art. 9 clausola di manleva

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'Ambito territoriale n 15 e, per esso, il Comune di Marano di Napoli quale capofila dell'Ambito, da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose o persone, eventualmente ed a qualunque titolo intervenuti durante lo svolgimento dei servizi e si obbliga, con la sottoscrizione della convenzione, a manlevare e tenere indenne il Comune di Marano di Napoli da eventuali richieste di risarcimento, indennizzo o rimborso avanzate a qualsiasi titolo nei suoi confronti.

Art. 10 cauzione definitiva e garanzie

L'impresa, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ha prestato cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria assicurativa N. _____ rilasciata in data _____ dalla Compagnia _____ per l'importo di € 2.880 pari al 10% del valore del contratto

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La polizza, ai sensi dell'art. 117 del d. lgs n 36/2023 prevede:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

Tale cauzione sarà svincolata come per legge

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della suddetta cauzione; qualora la S.A. abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa, l'*Appaltatore* dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine prefissato di 10 (dieci) giorni.

L'impresa ha consegnato polizza n _____ emessa in data _____ dalla compagnia _____ concernente la copertura assicurativa per i rischi RCT e RCO con i seguenti massimali

per RCT: per ciascun sinistro € 1.000.000/00 per persone o cose

per RCO: per ciascun sinistro: € 250.000/00 per persona; € 200.000 per cose.

Eventuali scoperti o franchigie non sono opponibili all'Amministrazione e restano a carico dell'impresa.

art. 11 penali

Per ogni violazione di ciascuna delle obbligazioni conseguenti al progetto allegato al presente contratto le parti è applicata una penale di € 150; l'applicazione di tre penali determina la risoluzione del contratto

La violazione delle norme del CCNL comporta una penale di € 4.000 e la risoluzione del contratto

La penale sarà ritenuta in compensazione dal corrispettivo dovuto

La penale sarà applicata previa contestazione scritta

Art.12 - Decadenza/Scioglimento/Recesso

Il contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronuncia giudiziale, quando l'appaltatore sia sottoposto a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento. In caso di trasformazione la stessa dovrà essere tempestivamente autorizzata. Così come previsto dall'art. 2 e 8 del Protocollo di legalità sottoscritto in data 06/09/2007 tra la Prefettura di Napoli ed il Comune di Marano di Napoli e dall'art.91 del D.Lgs 159/2011, oltre ai casi in cui è previsto, *ope legis*, lo scioglimento del contratto, la stazione Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92, c. 3, del D.Lgs 159/2011; nei casi previsti da detti articoli il vincolo contrattuale sarà risolto immediatamente ed automaticamente.

Art.13 - Capacità a contrarre

Il Sig. _____, legale rappresentante, previamente ammonito sulle responsabilità e sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che nei suoi confronti non ricorrono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Art.14 - Domicilio dell'Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono il seguente domicilio

Committente: Comune di Marano di Napoli, C.so Umberto 16 Marano di Napoli pec: protocollo@pec.comune.marano.na.it

affidatario: cooperativa sociale "giglio" srl Via Mandracchio a Nazareth 27 Napoli

pec: giglio@pec.confcooperative.it

Le parti convengono che le dichiarazioni recettizie potranno essere inviate, con pieno effetto per il destinatario, indifferentemente all'indirizzo fisico od elettronico eletto

Art.15 - Trattamento dei dati

Il Comune, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR", informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia. Ai fini del presente contratto, nel trattamento dei dati personali relativi agli interessati destinatari del servizio, l'appaltatore opera in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali. Si rileva che l'Appaltatore esegue il trattamento dei dati personali di titolarità della Stazione Appaltante esclusivamente come implicita ed indiretta conseguenza delle attività e finalità strettamente inerenti allo svolgimento delle attività affidate all'Appaltatore di cui all'Oggetto del presente contratto. La designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali avviene con la sottoscrizione per accettazione del presente contratto; tale sottoscrizione pertanto rende efficace a tutti gli effetti la nomina all'Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali. Tale nomina è da ritenersi valida per tutta la durata delle operazioni di trattamento di cui sopra, e si intenderà revocata negli effetti in coincidenza dell'estinzione contrattuale a sostegno della stessa.

Art.16 - Codice Etico degli Appalti e Protocollo di Legalità

L'Appaltatore accetta e sottoscrive tutte le clausole del Protocollo di Legalità stipulato tra la Prefettura di Napoli ed il Comune di Marano il 06/09/2007 ed, in particolare, le clausole contenute nell'articolo 8, numerate progressivamente dal n° 1 al n° 8. L'intero Protocollo di Legalità, munito di sottoscrizione, resterà depositato in originale nel fascicolo contrattuale agli atti dell'Ufficio Contratti della S.A. Il costituito sig. accetta e sottoscrive il Codice Etico degli Appalti, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 dell'8/11/2012. Detto documento, munito di sottoscrizione, resterà depositato in originale nel fascicolo contrattuale agli atti dell'Ufficio Contratti della Stazione Appaltante.

Art.17 - Clausola anticorruzione – Pantouflage

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 la Società, attraverso il costituito Rappresentante Legale, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara ai sensi dell'art. 47 del DPR. 445/2000, previamente ammonita sulle responsabilità penali e sulle ulteriori conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o conferito incarichi comunque denominati ad ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato nei confronti dell'Appaltatore poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 18 – Controversie

Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto, il foro competente è, in ogni caso, quello di Napoli salva la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Art.19 – Spese di contratto ed accessorie

Le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa o eccettuata, cadono ad esclusivo carico dell'appaltatore. Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 16 marzo 1986, n. 131, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A., il presente contratto sarà registrato con procedura telematica e sconta l'imposta di bollo nella misura prevista dalla tariffa, tabella A (parte prima) allegata al DPR 642/72, art. 1 bis punto 4.

produce ulteriori riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente; .

DETERMINA

Conferire alla cooperativa sociale GIGLIO srl , P. Iva e cod. fisc. 07667450634 con sede in Napoli alla Via Mardracchio a Nazareth 27 l'incarico per un importo complessivo di € **24.000 oltre iva al 5%** per lo svolgimento delle attività presso il Centro Diurno Polifunzionale per un numero massimo di 24 minori residenti nel comune di Marano partire dal 16.10.2023 e fino al 31.12.2023 ; **-CIG ZBE3CBE4F5 - -**

Approvare l'alegato schema doi contratto da sottoscrivere per atto pubblico copn l'affidatario;

Accertare al cap. 250/1₄ del bilancio 2023 la somma di € 69.309,98 € assegnati dal Ministero delle politiche per la famiglia con il decreto richiamato in narrativa per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 42 del D.L. N 48/2023 convertito in legge n 85/2023

Impegnare al cap. 1430 del bilancio 2023 la citata somm di 24.000 oltre iva al 5% per la realizzazione degli interventi educativi e ricreativi a favore di minori da rendere dalla cooperativa giglio;

Approvare lo schema di contratto allegato da sottoscrivere con l'affidatario;;

Inviare copia della presente al Sindaco, al SEF e all'ufficio segreteria;

Pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale

IL COORDINATORE UDP

dr.ssa Maria RUSSO
Maria Russo

Il responsabile sef appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art 183 del D.Lgs 267/2000.		Addi _____	
Determinazione n° <i>349</i>	del <i>10/10/23</i>	Oggetto <i>Iniziativa socio-educativa ...</i>	
Capitolo (intervento - risorsa)	N° Impegno/Accertamento	Importo Euro	Il responsabile SEF
<i>1430</i> <i>250-h</i> <i>1430</i>	<i>I-2314/23</i> <i>Acc. 2841</i>	<i>€ 25.200,00</i> <i>69.309,98</i>	<i>[Signature]</i>

Affidamento minori presso centro polifunzionale – schema contratto con coop.va GIGLIO - CIG ZBE3CBE4F5 -

art. 1 oggetto del contratto

L'Ambito territoriale sociale n 15 affida alla cooperativa sociale giglio, che accetta, l'incarico di provvedere alla realizzazione, a favore di un numero massimo di 24 minori – residenti nel Comune di Marano e individuati in nota formale dell'Ambito inccitata alla cooperativa – -- delle attività educative e ricreative richiamate nell'art. 4 del presente presso il centro polifunzionale per minori sito in Quarto, gestito dalla cooperativa affidataria

Al contratto è assegnato il seguente CIG ZBE3CBE4F5 -

art. 2 durata

il contratto ha durata dal 16.10.2023 al 31.12.2023

art. 3 valore del contratto

Il valore del presente contratto è pari alla somma di € 24.000 oltre iva al 5%

Il valore del contratto non costituisce corrispettivo posto che lo stesso è determinato come previsto all'art. 5

art. 4 obbligazioni conseguenti al contratto

L'affidatario ha l'obbligo di realizzare 4, gli interventi descritti nella proposta datata 6,9,2023, inoltrata all'Ambito territoriale ed allegata al presente contratto; le attività laboratoriali dovranno essere concordate con il servizio sociale del Comune di Marano.

La vigilanza sulla esecuzione del servizio è affidata al servizio sociale del Comune di residenza del minore

Le attività si svolgono tutti i giorni della settimana escluso il sabato e i festivi

Il numero di minori a cui favore è reso il servizio e le generalità degli stessi sarà formalmente comunicato alla cooperativa giglio con nota sottoscritta dal coordinatore dell'ufficio di piano

art. 5 corrispettivo

Per ciascun minore riportato nella comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente, il corrispettivo mensile è convenuto come segue

per i mesi di novembre 2023 e dicembre 2023: € 400 oltre iva per ciascun mese

per il mese di ottobre 2023: € 200,00 oltre iva per minore

In caso di frequenza per un numero di giorni inferiori a quelli previsti nel mese il corrispettivo pro capite mensile dovuto sarà decurtato di € 20 per ciascun giornata di assenza superiore alla terza

art. 6 modalità di pagamento

I pagamenti avverranno previa fattura e previa:

- acquisizione di DURC regolare;
- attestazione dell'impresa che nel mese fatturato ciascun minore non registrato assenze superiori a tre;
- attestazione resa dal servizio sociale del Comune di Marano sulla regolarità del servizio reso nel mese fatturato.

L'impresa ha l'obbligo di istituire, per ogni minore, un registro mensile in cui sono annotate le presenza giornaliera; il registro deve essere sottoscritto dal genitore e dall'impresa e, su richiesta del Comune, consegnato mensilmente al servizio sociale del Comune di Marano per il rilancio dell'attestato mensile di regolare esecuzione

In relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, l'appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto sono i seguenti: IBAN: Banca di e il delegato ad operarvi è nato a il C.F.....

L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2010 impegnandosi in ogni transazione all'utilizzo dello strumento del bonifico bancario riportante il CIG ZBE3CBE4F5 -

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/2010 il presente contratto si risolverà di diritto qualora l'appaltatore effettui transazioni relative all'appalto oggetto del presente contratto con modalità diverse dallo strumento del bonifico bancario o postale salvo che per quanto specificato dall'art. 3, comma 3, L. 136/2010.

art. 7 personale

Le parti concordano che l'affidatario dovrà applicare al personale impiegato nel servizio un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal CCNL applicabile alle cooperative sociali del

settore socio sanitario - educativo

L'affidatario dovrà inviare all'ufficio di piano i nominativi del personale impegnato nel servizio;

L'Ambito si riserva la facoltà di richiedere copia del contratto di lavoro stipulato con detto personale e di acquisire copia del modello unilav

art. 8 nullità della cessione di credito e del contratto

E' nulla la cessione a terzi del contratto di affidamento nonché la cessione del credito da esso derivante.

La nullità della cessione del credito, tuttavia, non opera se a favore di istituti bancari a rilevanza nazionale (con esclusione di ogni altra società finanziaria o di intermediazione finanziaria) o Poste Italiane SpA e se **previamente** comunicata all'Ambito prima della stipula del negozio di cessione

Restano opponibili al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente

art. 9 clausola di manleva

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'Ambito territoriale n 15 e, per esso, il Comune di Marano di Napoli quale capofila dell'Ambito, da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose o persone, eventualmente ed a qualunque titolo intervenuti durante lo svolgimento dei servizi e si obbliga, con la sottoscrizione della convenzione, a manlevare e tenere indenne il Comune di Marano di Napoli da eventuali richieste di risarcimento, indennizzo o rimborso avanzate a qualsiasi titolo nei suoi confronti.

Art. 10 cauzione definitiva e garanzie

L'impresa, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ha prestato cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria assicurativa N. _____ rilasciata in data _____ dalla Compagnia _____ per l'importo di € 2.880 pari al 10% del valore del contratto

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La polizza, ai sensi dell'art. 117 del d. lgs n 36/2023 prevede:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

Tale cauzione sarà svincolata come per legge

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della suddetta cauzione; qualora la S.A. abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa, l'*Appaltatore* dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine prefissato di 10 (dieci) giorni.

L'impresa ha consegnato polizza n. _____ emessa in data _____ dalla compagnia _____ concernente la copertura assicurativa per i rischi RCT e RCO con i seguenti massimali

per RCT: per ciascun sinistro € 1.000.000/00 per persone o cose

per RCO: per ciascun sinistro: € 250.000/00 per persona; € 200.000 per cose.

Eventuali scoperti o franchigie non sono opponibili all'Amministrazione e restano a carico dell'impresa.

art. 11 penali

Per ogni violazione di ciascuna delle obbligazioni conseguenti al progetto allegato al presente contratto le parti è applicata una penale di € 150; l'applicazione di tre penali determina la risoluzione del contratto

La violazione delle norme del CCNL comporta una penale di € 4.000 e la risoluzione del contratto

La penale sarà ritenuta in compensazione dal corrispettivo dovuto

La penale sarà applicata previa contestazione scritta


Art.12 - Decadenza/Scioglimento/Recesso

Il contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronuncia giudiziale, quando l'appaltatore sia sottoposto a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento. In caso di trasformazione la stessa dovrà essere tempestivamente autorizzata. Così come previsto dall'art. 2 e 8 del Protocollo di legalità sottoscritto in data 06/09/2007 tra la Prefettura di Napoli ed il Comune di Marano di Napoli e dall'art.91 del D.Lgs 159/2011, oltre ai casi in cui è previsto, *ope legis*, lo scioglimento del contratto, la stazione Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92, c. 3, del D.Lgs 159/2011; nei casi previsti da detti articoli il vincolo contrattuale sarà risolto immediatamente ed automaticamente.

Art.13 - Capacità a contrarre

Il Sig. _____, legale rappresentante, previamente ammonito sulle responsabilità e sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che nei suoi confronti non ricorrono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Art.14 - Domicilio dell'Appaltatore



A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono il seguente domicilio

Committente: Comune di Marano di Napoli, C.so Umberto 16 Marano di Napoli pec: protocollo@pec.comune.marano.na.it

affidatario: cooperativa sociale "giglio" srl Via Mandracchio a Nazareth 27 Napoli

pec: giglio@pec.confcooperative.it

Le parti convengono che le dichiarazioni recettizie potranno essere inviate, con pieno effetto per il destinatario, indifferentemente all'indirizzo fisico od elettronico eletto

Art.15 - Trattamento dei dati

Il Comune, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR", informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia. Ai fini del presente contratto, nel trattamento dei dati personali relativi agli interessati destinatari del servizio, l'appaltatore opera in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali. Si rileva che l'Appaltatore esegue il trattamento dei dati personali di titolarità della Stazione Appaltante esclusivamente come implicita ed indiretta conseguenza delle attività e finalità strettamente inerenti allo svolgimento delle attività affidate all'Appaltatore di cui all'Oggetto del presente contratto. La designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali avviene con la sottoscrizione per accettazione del presente contratto; tale sottoscrizione pertanto rende efficace a tutti gli effetti la nomina all'Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali. Tale nomina è da ritenersi valida per tutta la durata delle operazioni di trattamento di cui sopra, e si intenderà revocata negli effetti in coincidenza dell'estinzione contrattuale a sostegno della stessa.

Art.16 - Codice Etico degli Appalti e Protocollo di Legalità

L'Appaltatore accetta e sottoscrive tutte le clausole del Protocollo di Legalità stipulato tra la Prefettura di Napoli ed il Comune di Marano il 06/09/2007 ed, in particolare, le clausole contenute nell'articolo 8, numerate progressivamente dal n° 1 al n° 8. L'intero Protocollo di Legalità, munito di sottoscrizione, resterà depositato in originale nel fascicolo contrattuale agli atti dell'Ufficio Contratti della S.A. Il costituito sig. accetta e sottoscrive il Codice Etico degli Appalti, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 dell'8/11/2012. Detto documento, munito di sottoscrizione, resterà depositato in originale nel fascicolo contrattuale agli atti dell'Ufficio Contratti della Stazione Appaltante.

Art.17 - Clausola anticorruzione – Pantouflage

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 la Società, attraverso il costituito Rappresentante Legale, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara ai sensi dell'art. 47 del DPR. 445/2000, previamente ammonita sulle responsabilità penali e sulle ulteriori conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o conferito incarichi comunque denominati ad ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato nei confronti dell'Appaltatore poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 18 – Controversie

Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto, il foro competente è, in ogni caso, quello di Napoli salva la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Art.19 – Spese di contratto ed accessorie

Le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa o eccettuata, cadono ad esclusivo carico dell'appaltatore. Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 16 marzo 1986, n. 131, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A., il presente contratto sarà registrato con procedura telematica e sconta l'imposta di bollo nella misura prevista dalla tariffa, tabella A (parte prima) allegata al DPR 642/72, art. 1 bis punto 4.

